



**Tribunale Ordinario di Venezia**

**Sezione I Civile**

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letta l'istanza presentata da Billotto Emanuele e Di Fiore Angela ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012 nonché della integrazione depositata il 6.7.2017;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti in san Donà di Piave (VE);

rilevato che gli istanti non hanno fatto ricorso, nel precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che gli istanti non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che i sigg.ri Billotto e Di Fiore hanno dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri creditori tutti i loro beni, costituiti dall'immobile, adibito ad abitazione, sito in San Donà di Piave (VE) via Argine di Mezzo 19, e dai proventi della loro attività lavorativa;

osservato che appare plausibile la esclusione, tra i beni da liquidare, del mobilio dell'abitazione e degli automezzi degli istanti, tenuto conto dell'esiguo valore di detti beni, così come attestato dall'OCC, e considerato



altresì che i coniugi Billotto necessitano dei mezzi per poter raggiungere il luogo di lavoro;

ritenuto, quanto alle passività, che, così come riportato nella elencazione di cui alle pagine 8 e seguenti della relazione particolareggiata integrativa dell'OCC depositata in allegato alla integrazione depositata il 6.7.2017, non vada riconosciuto il privilegio in favore del creditore Sigla s.r.l., cessionaria del quinto dello stipendio del sig. Billotto;

osservato, sul punto, che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui il lavoratore medesimo matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio e, relativamente al TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro;

rilevato che, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto essendo a tal fine sufficiente il consenso delle parti, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. 551/2012 e Cass. 17590/05);

rilevato, con riferimento al TFR, che lo stesso sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto;

osservato che è parimenti irrilevante la previsione dell'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto



all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr. Cass.. 3894/2010);

ritenuto, per quanto sopra detto, che Sigla s.r.l. non sia titolare di alcun privilegio rispetto al proprio credito e, soprattutto, che detto credito, di natura chirografaria, debba essere soddisfatto, al pari degli altri crediti di pari rango, mediante il ricavato della liquidazione;

rilevato, con riferimento al debito nei confronti di BCC Marcon, che dalla relazione integrativa dell'OCC è emerso che, nell'ambito del pignoramento presso terzi eseguito dall'istituto di credito, è intervenuta la assegnazione del quinto dello stipendio dei sigg.ri Billotto e Di Fiore in favore del creditore;

ritenuto che, con la pronuncia della ordinanza di assegnazione, la procedura esecutiva debba essere considerata chiusa, con la conseguenza che il provvedimento giudiziale assunto deve considerarsi intangibile e vincolante nella presente sede;

osservato che l'ipotesi di assegnazione della quota del quinto dello stipendio non è equiparabile all'ipotesi di un pignoramento pendente, rispetto alla quale è prevista una specifica disciplina circa la proseguibilità delle azioni esecutive;

ritenuto, per quanto sopra detto, che il credito di BCC Marcon debba continuare ad essere soddisfatto nelle forme e con le modalità previste dalla ordinanza di assegnazione, con conseguente detrazione degli importi attribuiti a BCC Marcon dalle disponibilità liquide mensili dei debitori;

osservato che nella integrazione alla relazione particolareggiata dell'OCC si dà atto che il debito nei confronti delle sigg.re Pellizzon è stato, nelle more, integralmente soddisfatto, come è peraltro desumibile dalle pagine 8 e



seguenti della relazione particolareggiata integrativa dell'OCC depositata in allegato alla integrazione depositata il 6.7.2017;

rilevato, quanto ai debiti nei confronti della Cassa Geometri e Equitalia s.p.a., che non deve tenersi conto della rateizzazione concordata, trattandosi di debito chirografario che dovrà essere soddisfatto al pari degli altri crediti di pari rango;

osservato, quanto al reale ammontare del debito verso Equitalia s.p.a., che la questione verrà risolta dal liquidatore nel corso della procedura di liquidazione;

osservato che anche il *quantum* delle spese prededucibili per la assistenza legale dovranno essere vagliate dal liquidatore nel corso della procedura di liquidazione;

osservato, quanto alle modalità di liquidazione dei beni degli istanti, che l'immobile dovrà essere ceduto secondo le modalità competitive previste dall'art. 14 *novies* co. 2 L. 3/2012;

rilevato, quanto agli stipendi dei sigg.ri Billotto e Di Fiore, che spetta a questo giudice stabilire in quali limiti gli stessi non siano compresi nella liquidazione, tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento della famiglia (art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) L. 3/2012);

ritenuto, in primo luogo, che gli stipendi dei debitori debbano essere calcolati tenendo anche conto della tredicesima e della quattordicesima, di tal che gli stessi ammontano a complessivi € 5.205,67 mensili;

osservato che, con riferimento alla necessità di tenere conto del mensilità in cui la tredicesima e la quattordicesima vengono in concreto incassate, gli istanti non hanno redatto alcun prospetto né hanno formulato alcuna specifica proposta, di tal che ci si deve limitare a considerare, nella presente





sede, lo stipendio medio dei coniugi Billotto, così come, d'altronde, gli stessi debitori hanno stabilito di spalmare mensilmente esborsi che, invece, vengono sostenuti in un'unica soluzione (si pensi al bollo auto);

osservato, con riferimento all'elenco delle spese mensili necessarie di cui alle pagine 13 e 14 della proposta depositata il 9.6.2017, che le uscite devono andare correttamente quantificate nella seguente misura, alla luce delle puntualizzazioni contenute nella relazione particolareggiata cui integralmente si rimanda ed in considerazione della integrazione depositata il 6.7.2017:

€ 800,00 per alimenti

€ 300,00 per gasolio per automobile

€ 450,00 per affitto

€ 460,00 per bollette varie

€ 120,00 per assicurazione auto

€ 72,00 per bollo auto

€ 44,00 per assicurazione vita Billotto

€ 48,00 tassa rifiuti

€ 400,00 spese varie

€ 455,83 ordinanza di assegnazione a carico di Billotto e a favore di BCC

Marcon

€ 551,10 ordinanza di assegnazione a carico di Di Fiore e a favore di BCC

Marcon,

per un totale di € 3.700,93;

rilevato che le 'spese varie' sono state indicate in € 400,00 considerando anche le possibili spese mediche cui la famiglia dovrà fare fronte;



osservato che, tra gli esborsi, non si è tenuto conto delle 'spese mediche' per € 603,00 mensili (si veda il nuovo prospetto di cui alla pagina 5 della relazione integrativa dell'OCC allegata alla integrazione depositata il 6.7.2017);

ritenuto, infatti, che anche rispetto a detta voce si tratti, in realtà, di un debito chirografario pregresso per allegate spese mediche, rispetto al quale parrebbe essere stata concessa una rateizzazione di pagamento, con la conseguenza che anche detto debito deve essere soddisfatto al pari degli altri debiti di pari rango, previa esatta sua quantificazione in sede di liquidazione;

osservato, ancora, che detti esborsi appaiono congrui se parametrati ad una famiglia di tre persone (i due debitori e la figlia Chiara, nata il 18.9.1995);

ritenuto che, essendosi Chiara diplomata e avendo circa 22 anni, si imponga alla stessa di reperire nel più breve tempo possibile un lavoro e di contribuire al mantenimento della famiglia;

ritenuto che, quindi, dal mese di giugno 2018 compreso, gli esborsi mensili della famiglia Billotto dovranno essere ridimensionati nella seguente misura (più che prudenziale):

€ 550,00 per alimenti

€ 300,00 per gasolio per automobile

€ 450,00 per affitto

€ 460,00 per bollette varie

€ 120,00 per assicurazione auto

€ 72,00 per bollo auto

€ 44,00 per assicurazione vita Billotto

€ 48,00 tassa rifiuti



€ 300,00 spese varie

€ 455,83 ordinanza di assegnazione a carico di Billotto e a favore di BCC  
Marcon

€ 551,10 ordinanza di assegnazione a carico di Di Fiore e a favore di BCC  
Marcon,

per un totale di € 3.350,93;

ritenuto che, quindi, la quota parte mensile da mettere a disposizione dei  
creditori sia pari ad € 1.504,74 (arrotondato ad € 1.500,00) sino a maggio  
2018 compreso e ad € 1.850,00 da giugno 2018 sino al termine previsto  
dall'art. 14 *undecies* L. 3/2012;

ritenuto che, alle condizioni sopra indicate, possa dichiararsi aperta la  
presente procedura;

osservato che non è possibile concedere un ulteriore termine ai debitori,  
tenuto anche conto del fatto che le questioni risolte nella presente sede sono  
giuridiche o comunque attengono alla discrezionalità di questo giudice;

#### **P.Q.M.**

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione
- 2) nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 il dott.  
Marco D'Este;
- 3) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura  
della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di  
nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive  
né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di  
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- 4) dispone la pubblicazione della domanda depositata il 9.6.2017, della integrazione depositata il 6.7.2017, corredata dalla integrazione alla relazione particolareggiata dell'OCC, e del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;
- 6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Si comunichi anche al dott. Marco D'Este.

Venezia, 17.7.2017

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi



Comunicato  
agli auxli!  
Renzo Passer  
Dante Guffo  
il 19/7/17

Comunicato  
al Dott. M. D'ESTE  
il 19/07/17

